



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2017, il giorno 07, del mese di Luglio alle ore 13:30, nella sede della Provincia, il Vice Presidente SANTERO CHIARA, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 17797/2017 DECRETO N. 79

COMUNE DI FORLÌ'. VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) E CONSEGUENTEMENTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DENOMINATA "REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO D'UNIONE - PARTE PRIMA- DISPOSIZIONI GENERALI E REGOLAMENTARI - ADOZIONE , AI SENSI DEGLI ARTT. 33 ET 34 L.R. 24/03/2000 N. 20 E SS.MM.II." ADOTTATA CON DELIBERAZIONE C.C. 93 DEL 08/11/2016; FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

IL VICE PRESIDENTE

Vista la nota del 4/07/2017 prot. n.17976/2017 con la quale il Presidente, in riferimento alla proposta di decreto n.17797 del 03/07/2017, ha espresso il proprio impedimento ad adottare l'atto, in quanto versa in una potenziale ipotesi di conflitto di interesse istituzionale dovendo, in qualità di Sindaco e membro del Consiglio comunale di Forlì, decidere in relazione al procedimento di variante di cui in oggetto;

Richiamato il comma 66 dell'art.1 della Legge 56/2014 il quale tra l'altro recita: “...*Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito...*”;

Su proposta del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

Vista la Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e conseguentemente al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Forlì denominata “*Regolamento Urbanistico Edilizio d'Unione – parte prima- disposizioni generali e regolamentari – adozione, ai sensi degli artt. 33 et 34 L.R. 24/03/2000 n. 20 e ss.mm.ii.*”, adottata con delibera del Consiglio Comunale **n. 93 del 08/11/2016**, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data data **14/12/2016** ed assunta ai prot. n. **44547/2017 e 44548/2017 (Fascicolo n. 2016/07.04.01/38)**, con richiesta di pareri di competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 33 comma 4 bis e dell'art. 34, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 “*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*” e ss.mm.ii;

Premesso che il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), di Piano Operativo Comunale (POC) e di Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), adottati con deliberazione consiliare n. 98 del 23.06.2008 ed approvati con atto n. 179 del 01.12.2008 ai sensi dei commi 5 e 6 bis dell'art. 43 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che:

- i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, e Tredozio, in data 18/01/2014, hanno costituito l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese-Unione montana, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.Lgs. 78/2010 ss.mm.ii., ed all'art.19 L.R. 21/2012 ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Unione, all'art. 5, comma 3, prevede che “...*E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali*”;
- pertanto, l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese-Unione montana, ha promosso la redazione di un RUE unico - prima parte - che corrisponde alla sola parte regolamentare uguale per tutti e 15 i Comuni dell'Unione, per costruire “*un linguaggio tecnico comune a tutto il territorio dell'Unione, demandando ai singoli Comuni la redazione della parte progettuale, in piena autonomia, pur su principi, basi e linguaggio il più possibile uniformi*”;

Richiamate le competenze che la Provincia è tenuta ad esprimere sulle Varianti Urbanistiche ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- **parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 13 della L. 64/74):** detto parere deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi

dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, quindi nell'ambito della formulazione delle riserve/osservazioni;

- **riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.**, per cui la Provincia può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;
- **parere in merito alla valutazione di sostenibilità (VALSAT) di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.**;

Vista la documentazione pervenuta relativa alla proposta di variante in oggetto:

- *Relazione illustrativa*;
- *RUE d'unione – Norme*;
- *RUE – Norme – stato comparato*;
- *POC – Norme – stato comparato*;
- *POC – Schede normative – stato comparato*;
- *Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSat)*;

Dato atto che le modifiche proposte dall'Amministrazione comunale di Forlì attengono esclusivamente all'adeguamento della strumentazione urbanistica vigente alle modifiche redatte in seno al RUE unico, uguale per tutti i 15 comuni che costituiscono l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese-Unione montana, così come attestato dal comune stesso con nota acquisita agli atti al prot. Prov.le n. 17083 del 23/06/2017;

Richiamato, pertanto, in merito alle competenze provinciali, che:

- dopo la riforma operata dalla L.R. n. 6 del 2009, i Comuni possono scegliere di configurare il RUE o come uno strumento regolamentare in senso stretto, privo di cartografia e approvato con le modalità estremamente semplificate che sono tipiche di questi atti normativi (con mera deliberazione del Consiglio comunale, una volta esplicitate le forme di partecipazione previste dall'art. 33, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 20 del 2000);
- i contenuti del presente RUE non renderebbero necessaria l'applicazione, per la sua approvazione, della procedura disposta per il Piano Operativo Comunale all'art. 34 della L.R. 20/2000, stante quanto previsto all'art. 33, comma 4-bis, in base al quale “la variante al *R.U.E.*, non presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis”;
- in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, l'Amministrazione comunale attesta che: *per la variante in argomento non si è ritenuta necessaria la redazione di una relazione geologica in quanto le modifiche urbanistiche proposte non comportano l'inserimento di nuove previsioni insediative, né modificano in modo sostanziale le previsioni edificatorie esistenti, e sono pertanto ininfluenti rispetto alle valutazioni già espresse in fasi pianificatorie antecedenti.*

Atteso pertanto che:

- il presente regolamento è stato trasmesso completo dell'elaborato “Regolamento Urbanistico Edilizio – Valutazione di Sostenibilità Ambientale”;
- il Comune di Forlì ha chiamato ad esprimersi quali soggetti competenti in materia ambientale A.U.S.L. e A.R.P.A.E. Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, provvedendo a trasmettere loro copia del piano adottato con nota pervenuta per conoscenza a questa Amministrazione provinciale ed assunta al protocollo col n. 44051 del 12/12/2016 ;
- in data 12/05/2017, il Comune Forlì ha inviato a questa Amministrazione provinciale le osservazioni pervenute in merito al procedimento in oggetto (acquisite al prot. prov. n. 12803 del 12/05/2017);

- delle 50 osservazioni arrivate al Comune sul procedimento in oggetto, sono state segnalate a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in relazione ai soli contenuti di rilievo ambientale 10 istanze;
- il Comune non ha inviato ulteriori pareri e/o gli atti di assenso previsti dalla legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto inoltre che, a far data dal 14/12/2016, l'Amministrazione comunale ha effettuato il deposito per sessanta giorni, presso gli uffici comunali, degli elaborati per la libera visione ed ha contestualmente provveduto alla pubblicazione dell'Avviso di adozione sul BUR regionale n. 371;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del D.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;

- Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” approvata con Delibera di GR n. 2112 del 5 Dicembre 2016;

Dato atto inoltre che questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un “*Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all’interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali*”;

Richiamati, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/2000, così come modificata dalla L.R. 6/2009, i contenuti del Regolamento Urbanistico ed Edilizio:

- il R.U.E. contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
- il R.U.E., in conformità alle previsioni del P.S.C., stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi, da attuarsi attraverso intervento diretto:
 - le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
 - le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
 - gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A13 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
 - il R.U.E. può stabilire, per le parti del territorio specificatamente individuate dal P.S.C. e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi;
- il R.U.E., inoltre, contiene la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione nonché le modalità di calcolo delle monetizzazioni e delle dotazioni territoriali;

Esaminati i contenuti del R.U.E., sulla base della documentazione inoltrata, di seguito sintetizzati:

1-IL RUE DISCIPLINA GENERALE D’UNIONE – PARTE PRIMA

L'unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, ha definito nel “RUE d’Unione” i seguenti obiettivi:

- predisporre una parte del RUE, quella più regolamentare, uguale per tutti i quindici Comuni che consentirà di avere una disciplina urbanistica omogenea sul territorio, sia per quanto riguarda la lettura e l’applicazione di definizioni e parametri urbanistico-edilizi, sia per quanto riguarda le modalità operative e le procedure;
- adeguare il RUE di ciascun comune, qualora non ancora rispondente, alle novità legislative più recenti in materia edilizia, di tutela del paesaggio e di tutela dal rischio sismico previsti dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare alla Legge Regionale 15/2013 “*Semplificazione dell’attività edilizia*”, entrata in vigore il 28/9/13;
- completare e perfezionare l'adeguamento alle definizioni tecniche uniformi regionali di cui alla DAL n. 279/2010 ed eliminare dal corpus normativo le parti ridondanti e le norme derivanti da altre norme di carattere sovraordinato, sostituendole con i meri riferimenti di legge, nel rispetto del principio di non duplicazione di cui alla DGR n. 994 del 7/7/2014;
- favorire ed ove possibile incentivare i processi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente, promuovendo politiche volte alla riqualificazione sismica, energetica, ristrutturazione, recupero e rifunionalizzazione dell'esistente;

- dare risposta (attraverso un processo di approvazione partecipato con gli ordini professionali e le associazioni economiche e sociali) alle esigenze che potranno pervenire sotto il profilo della semplificazione, in termini di efficacia del processo di pianificazione e delle procedure, del raccordo con altri regolamenti, di coerenza, leggibilità, alleggerimento del testo.

Tali obiettivi sono stati sintetizzati ed espressamente formalizzati nel Documento Programmatico "*Linee guida del RUE d'Unione*", approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana in data 12/02/2015;

I contenuti del RUE d'Unione riguardano in sintesi:

- definizione della disciplina di: salvaguardia; immobili in contrasto con gli strumenti urbanistici; efficacia nei confronti di disposizioni regolamentari contrastanti;
- definizioni integrative dei parametri urbanistici ed edilizi di cui DAL ER n. 279/2013 (ritenute necessarie per garantire certezza ed omogeneità interpretativa);
- definizione degli usi;
- definizione delle distanze tra edifici, dai confini e dai confini stradali e relative modalità di applicazione;
- definizione degli elementi di arredo (gazebo, serre amatoriali, tettoie, pensiline, pergolati; ecc.);
- indirizzi di sostenibilità relativi alla mobilità;
- dotazioni territoriali pubbliche e private e relativi requisiti;
- incentivi per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico;
- recepimento delle prescrizioni in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale ai soli fini edilizi (norme generali, requisiti igienici e caratteristiche degli edifici residenziali, non residenziali, ecc.).

La struttura del RUE d'Unione opera una generale riduzione e ricalibratura del testo normativo del RUE vigente senza apportare modifiche significative, applicando il principio della non duplicazione e della non ridondanza normativa, inserendo un semplice rinvio alle norme sovraordinate, anche con l'introduzione di *link*, che consentono un costante e continuo aggiornamento a leggi, regolamenti e strumenti di pianificazione sovraordinati;

2 - LE RICADUTE DELLE MODIFICHE AL RUE D'UNIONE NEL POC

La conformazione particolare degli strumenti urbanistici comunali, conseguente all'applicazione dei commi 5 e 6 dell'art. 43 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii, è tale che le modifiche proposte dal RUE d'Unione afferenti in particolare alle definizioni tecniche uniformi, alle definizioni degli interventi edilizi e degli usi, hanno ricadute dirette anche sul Piano Operativo Comunale; nel caso in esame è stata compiuta una mera integrazione delle modifiche del RUE d'Unione negli elaborati costitutivi del POC, Norme Tecniche e Schede di attuazione;

3 - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE AL RUE – VALSAT

Il Rapporto Ambientale della variante al RUE d'unione, è stato strutturato in due parti ben distinte:

a) una prima parte, si può definire di "*aggiornamento e semplificazione normativa*", ed interviene sulla disciplina sotto il profilo dell'aggiornamento a sopravvenute modifiche di legge in materia di edilizia (definizioni tecniche e definizioni degli interventi) e della standardizzazione normativa a livello di unione (*usi; distanze tra edifici e dai confini; dotazioni territoriali pubbliche e private; requisiti igienici dei fabbricati; ecc.*);

b) una seconda parte introduce gli incentivi volumetrici per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico da attuarsi con l'applicazione del "Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia".

Il Rapporto Ambientale in merito alla prima parte del RUE dichiara che:

- risulta pienamente coerente con i principi di semplificazione dei piani promossi a livello nazionale e regionale;
- deriva dall'assunzione a livello d'unione di scelte in genere già presenti in alcune singole normative;
- comporta modifiche che non introducono variazioni dei carichi insediativi

In merito alla seconda parte del RUE d'Unione in cui si istituiscono gli incentivi volumetrici, il Rapporto Ambientale dà atto che **l'entità e le caratteristiche delle complessive modifiche inserite nella variante normativa al RUE sono tali da potersi considerare coerenti con le politiche del PSC in quanto:**

- l'art. 7ter comma 3 della L.R. 20/2000, afferma che la pianificazione urbanistica persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente e consente alla pianificazione comunale di stabilire autonomamente incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive per realizzare obiettivi di interesse pubblico fra cui la riqualificazione urbana, in chiave di sicurezza e risparmio energetico;
- il medesimo art. 7 ter comma 3ter riconosce - in ragione delle finalità di interesse pubblico di una riqualificazione "incentivata", così come concepita anche dalla norma statale che " *Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale*";
- l'art.11 della L.R. 30.07.2013 n. 15 al comma 3 considera di interesse pubblico gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, ammettendo per la realizzazione degli stessi, la possibilità richiedere il permesso di costruire in deroga fino a quando la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'art. 7-ter della L.R. 20 del 2000 e all'art. 39 della L.R. 19 del 2012;

Il Rapporto ambientale, inoltre, propone approfondimenti specifici dei possibili impatti sui sistemi sensibili relativamente alle matrici indicate dal PSC per comprendere effetti e rischi delle trasformazioni sul territorio generati dall'applicazione degli incentivi ex art. 7ter comma 3 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. quali:

Inquinamento dell'aria - l'ottemperanza alle recenti normative energetiche regionali minimizzerà i consumi energetici. Potrebbero verificarsi nelle zone un potenziale incremento delle emissioni atmosferiche, dovuto all'aumento di traffico veicolare; il Rapporto Ambientale prevede che i proventi derivanti da monetizzazione degli standards siano utilizzati per il miglioramento della qualità urbana delle dotazioni, anche mediante il potenziamento delle alberature e della forestazione urbana lungo gli assi di scorrimento;

Inquinamento dell'acqua - le azioni di riqualificazione potranno comportare solo un limitato aumento dei consumi; la presente variante non modifica od incentiva la realizzazione di attività idroesigenti in area produttiva. Viene previsto l'allacciamento delle nuove utenze alla rete fognaria e di depurazione; il Rapporto Ambientale prevede quindi che il trend comunale si confermi costante;

Inquinamento luminoso - le azioni di riqualificazione potranno comportare una razionalizzazione delle fonti luminose (progettazione dell'illuminazione esterna in funzione dell'uso dei diversi spazi e delle esigenze temporali, dimensionando l'intensità luminosa in ragione degli effettivi usi e esigenze; adozione di dispositivi che permettono di controllare i consumi di energia elettrica per illuminazione quali sensori di presenza, interruttori a tempo, sensori di illuminazione naturale); il Rapporto Ambientale prevede quindi che il trend comunale si confermi costante o in diminuzione;

Inquinamento elettromagnetico - i campi elettromagnetici sono soggetti al controllo da parte di ARPAE per il rispetto dei limiti vigenti; non sono necessarie misure; il Rapporto Ambientale stima che la variante descritta sia priva di effetti negativi;

Energia - le azioni di riqualificazione potranno comportare un aumento limitato dei consumi, tuttavia il Rapporto Ambientale prevede che il trend comunale si confermi costante o molto più probabilmente in diminuzione, in relazione all'impiego di nuove tecnologie quali: - sistemi di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili come pannelli solari e fotovoltaici; - progettazione dell'illuminazione in

funzione dell'uso dei diversi spazi e delle esigenze temporali, dimensionando l'intensità luminosa in base agli effettivi usi e esigenze; - miglioramento della resistenza termica dell'involucro attraverso la riduzione delle dispersioni di calore; - adozione di sistemi di ricambio d'aria con ventilazione naturale e/o artificiale, anche in assenza di vento; - ottimizzazione del rendimento degli impianti termici attraverso la parzializzazione dell'impianto termico e l'uso di sistema di controllo; - utilizzazione di sistemi di schermatura correttamente posizionati e dimensionati che consentano la penetrazione della luce naturale nel periodo invernale e la ostacolino nel periodo estivo allo scopo di evitare fenomeni di abbagliamento e surriscaldamento estivi, quali schermi fissi (frangisole, aggetti, essenze arboree a foglia caduca) o mobili;

Rifiuti - le azioni di riqualificazione potranno comportare un aumento limitato dei consumi, ma anche l'adeguamento di nuove sedi per il trattamento e recupero rifiuti, attività attualmente in espansione; il Rapporto Ambientale prevede quindi che il trend comunale si confermi costante o addirittura in diminuzione, in relazione ad una maggior diffusione della filiera del riciclo e recupero;

Suolo e invarianza idraulica - gli interventi non devono comportare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, come indicato all'art. 9 della Normativa del Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico;

Rischio sismico - le azioni di riqualificazione potranno comportare una sensibile riduzione del rischio sismico;

Inquinamento acustico - potrebbe verificarsi un potenziale incremento delle emissioni acustiche, dovuto all'aumento di traffico veicolare; il Rapporto Ambientale prevede che i proventi derivanti da monetizzazione degli standards siano utilizzati per il miglioramento della qualità urbana delle dotazioni, anche mediante soluzioni di protezione acustica e/o schermatura intorno ai parcheggi e alla viabilità di scorrimento;

Sistema agricolo – sistema paesaggistico-ambientale – ecosistemi - il Rapporto Ambientale da atto che la nuova normativa non presenta interferenze con i sistemi agricoli, ambientali e con il paesaggio;

Patrimonio culturale, storico e archeologico - i contenuti della variante al RUE non incidono sulle aree soggette a vincolo storico o monumentale e non si rilevano interferenze con gli ambiti di potenzialità archeologica/storica del territorio, segnalati nelle relazioni o schede;

Popolazione e salute umana - i contenuti della variante al RUE non determinano interferenze con tali aspetti, se non in senso migliorativo, tendendo alla riduzione del rischio sismico ed all'efficientamento energetico dei fabbricati, oltre alla riduzione dei consumi energetici e di suolo agricolo;

Analisi sul carico urbanistico - le analisi sul carico urbanistico effettuate su campioni di tessuto esistente, concludono che il ricorso agli incentivi interesserà quasi esclusivamente lotti con edifici isolati composti da 1 o 2 alloggi che di fatto comporterà la saturazione degli indici di zona già pianificati; ciò porta a ritenere esigui gli effetti sul carico urbanistico limitando l'incremento insediativo a quello già considerato nella precedente fase pianificatoria. Tuttavia si prevede normativamente l'obbligo di monetizzazione delle dotazioni, in modo da assicurare che queste vengano implementate e adeguate in proporzione agli ampliamenti realizzati;

Monitoraggio - il Rapporto Ambientale propone poi un monitoraggio degli indicatori quali aria, acqua, luce, campi elettromagnetici, energia, rifiuti e acustica al fine di garantire che gli interventi proposti dalla variante confermino i trend individuati e non si verifichino scostamenti significativi rispetto agli stessi,

In conclusione il Rapporto Ambientale del RUE d'Unione specifica che si possono ritenere limitati gli effetti ambientali delle azioni di riqualificazione e comunque riferibili al massimo, in termini quantitativi, allo sfruttamento, in forma di “ampliamento 7ter”, del solo indice di utilizzazione fondiario di zona, diversamente non utilizzabile in ragione delle distanze dai confini e tra fabbricati.

Preso atto di quanto sopra descritto, si esprimono, sul Piano in oggetto, le considerazioni di seguito esposte:

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 33, COMMA 4-BIS DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.:

Come sopra specificato la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Forlì propone solo l'adeguamento nella strumentazione vigente delle modifiche relative alla parte regolamentare costituita dal denominato *RUE d'Unione*;

Come più volte sopra richiamato il comune ha dichiarato che la parte del RUE d'Unione corrisponde a contenuti esclusivamente regolamentari, redatti in conformità al PSC, ed uniformi per tutti i 15 Comuni dell'Unione, non attinente alla disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui al comma 4-bis dell'art. 33 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.; ciò si configura pertanto come una variante *allo strumento regolamentare in senso stretto, privo di modifiche cartografiche e approvato con le modalità estremamente semplificate che sono tipiche di questi atti normativi (con mera deliberazione del Consiglio comunale, una volta espletate le forme di partecipazione previste dall'art. 33, commi 1, 2 e 3, della L.R. n. 20 del 2000) – “Cit. Parere Espresso dal Servizio Affari Generali, Giuridici E Programmazione Finanziaria PG/2015/494278”*.

Precisando che 11 Amministrazioni locali, facenti parti dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, non hanno sottoposto il proprio strumento (RUE) alla valutazione di questa Amministrazione provinciale, in quanto non avendo apportato modifiche alla propria disciplina particolareggiata si sono attenuti rigorosamente alle disposizioni dell'art. 33 L.R. 20/00 e ss.mm.ii., si ritiene, per coerenza, di non esprimere alcuna valutazione nel merito e di non formulare riserve.

Viceversa, nello spirito di collaborazione fra gli enti, si ritiene di suggerire all'Amministrazione comunale quanto segue:

Coordinamento degli strumenti

A.1) Visto che gli stessi elaborati inviati dall'Amministrazione comunale, sono pieni di rimandi al corpo normativo denominato “RUE d'Unione” **si suggerisce un'integrazione più chiara e funzionale degli elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Forlì;**

A.2) Inoltre considerato che attualmente è in itinere una variante al Piano Operativo Comunale **si chiede all'Amministrazione comunale di assicurare il coordinamento e l'integrazione tecnica tra i due strumenti.**

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Essendo il R.U.E. strumento interpretativo – applicativo dei contenuti di pianificazione e di sostenibilità già definiti dal P.S.C., la valutazione di sostenibilità ambientale, recependo gli esiti della valutazione del P.S.C., deve fondamentalmente assicurare la rispondenza dei contenuti di variante alla Valsat del P.S.C.. Così si muove, speditivamente, la valutazione ambientale in seno al presente R.U.E.: in continuità e coerenza con il processo di VAS-VALSAT del P.S.C., la VAS-VALSAT del R.U.E. valuta che le scelte operate siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal P.S.C..

Atteso che:

- l'Azienda USL di Cesena e ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, si sono espressi congiuntamente sul procedimento in sede di *Conferenza istruttoria per l'esame di progetti di trasformazione*

urbanistico-edilizia, del 27/03/2017 che assume valenza anche di parere igienico – ambientale di cui all'art. 41 della L.R. 31/2002 e DGR 1446/2007;

- ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, individuata quale soggetto competente alla valutazione di sostenibilità ambientale, con nota assunta al prot. prov. n. 9534 del 05/04/2017, ribadendo altresì le osservazioni proposte con nota PGFC 4986 del 03/04/2017, ha espresso alcune condizioni;
- l'Amministrazione Comunale, come previsto all'art. 5 comma 7 lett. b), ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale copia delle **n. 50 osservazioni elative al R.U.E. in oggetto segnalando n. 10 con valenza ambientale**, con nota acquisita in data 12/05/2017 al prot. prov.le n. 12803 di pari data; dall'analisi delle tematiche rinvenibili in tali osservazioni si evince che esse possono, nel complesso, essere ricondotte ad istanze di correzione ed inserimento di modifiche o rettifiche dello strumento urbanistico, che non apportano ulteriori elementi conoscitivi determinanti ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale e la cui decisione in merito è in capo all'Amministrazione comunale;

Tenuto pertanto conto di quanto espresso nella precedente sezione **A)**, dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, nonché delle osservazioni pervenute, si ritengono condivisibili le valutazioni conclusive che portano l'Amministrazione comunale a non ravvisare nel complesso impatti significativi sull'ambiente prodotti dal presente Regolamento; **ne consegue di poter esprimere, in relazione ai contenuti del R.U.E., una valutazione ambientale positiva, chiedendo all'Amministrazione comunale di tener conto e di recepire tutte le prescrizioni formulate dagli enti competenti in materia ambientale (AUSL e ARPAE).**

Richiamate le premesse narrative;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della ValSat, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Dato atto inoltre che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Richiamato l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari opportunità in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

DECRETA

- 1. di non esprimere, in relazione Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Forlì, adottata con delibera C.C. n. 93 del 08/11/2016, riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4bis e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., chiedendo al Comune di verificare quanto suggerito ai punti A.1) e A.2) della soprastante parte narrativa;**
- 2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., valutazione ambientale positiva invitando l'Amministrazione comunale a tener conto e recepire tutte le prescrizioni formulate dagli enti competenti in materia ambientale (AUSL e ARPAE);**
- 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Forlì per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Decreto prot. n. 17797 del 03/07/2017)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta Francesca Bagnato - Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

La sottoscritta Alessandra Guidazzi - Responsabile del Procedimento - dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ La sottoscritta Francesca Bagnato - Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale - esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

La sottoscritta Francesca Bagnato esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 3/07/2017

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale
Francesca Bagnato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 4/7/17

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Mauro Maredi

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Mauro Maredi

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL VICE PRESIDENTE

SANTERO CHIARA

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA